

## LEGGE SABATINI

Tipologia di incentivo	Sono finanziati anche gli investimenti nel <b>fotovoltaico</b> con il bando per l'acquisto di <b>beni strumentali d'impresa</b> previsto dall'articolo 2 del "Dl Fare" (Dl n. 69/2013) e ribattezzato " <b>Nuova Sabatini</b> ". L'acquisto di impianti fotovoltaici, se funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, rientra infatti tra le spese ammissibili.
Soggetti ammessi	<p>Possono accedere tutte le <b>micro e PMI</b> operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che investano anche mediante operazioni di leasing finanziario in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali e ora anche in impianti fotovoltaici.</p> <p>Il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.</p> <p>Possono beneficiare della garanzia del <b>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</b>, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro.</p>
Cumulabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le <b>imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca</b> le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 15 del regolamento GBER.</li> <li>• Per le <b>imprese agricole</b> le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime e importi</li> </ul>

globali massimi fissati dal regolamento di riferimento.

- Nel **settore della pesca e acquacoltura** le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

(Art. 7 DM 27 novembre 2013)